Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Venerdì, 20 aprile** **Numero 93**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a), della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile, firmata a Roma l'8 ottobre 1921, e le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 7 marzo 1923.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Convenzione per l'emigrazione ed il lavoro fra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile.

Sua Maestà il Re d'Italia ed il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile riservandosi di negoziare un trattato generale di emigrazione e di lavoro a vantaggio dei rispettivi nazionali, hanno convenuto di conchiudere una convenzione che stabilisca fin d'ora l'eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due paesi per ciò che concerne i benefici delle leggi riguardanti gli infortuni sul lavoro e contenga le misure necessarie per agevolare in quanto possibile il movimento migratorio ed il trattamento dei lavoratori immigranti.

A tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia

S. E. cav. di g. c. De Michelis Giuseppe, commissario generale dell'emigrazione;

Il presidente degli Stati Uniti del Brasile

S. E. Luiz Martins De Souza Dantas, ambasciatore della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le indennità, i benefici ed i privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla riparazione degli infortuni sul lavoro saranno accordati in ciascuno dei due paesi ai cittadini dell'altro ed ai loro beneficiari legali che a ciò abbiano diritto, senza condizioni di residenza o altra condizione, la quale non sia richiesta per i nazionali.

Art. 2.

I contratti di lavoro, individuali o collettivi, conchiusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi nel Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico.

Art. 3.

I due Governi faciliteranno la conclusione e l'esecuzione degli accordi che le Amministrazioni competenti degli Stati Uniti del Brasile potranno prendere col Commissariato generale dell'emigrazione italiano per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori italiani, a condizione che gli accordi in questione siano precedentemente sottomessi all'approvazione del Governo federale e dello Stato nel quale dovranno essere eseguiti.

Art. 4.

Il Governo Brasiliano quando avrà istituito il suo dipartimento nazionale del lavoro ed in conformità dei suoi regolamenti, vigilerà alla rigorosa ispezione del lavoro e curerà la protezione ed il miglior collocamento possibile degli immigranti italiani controllando la perfetta esecuzione dei contratti di lavoro conchiusi fra imprenditori e lavoratori.

Art. 5.

Il Governo brasiliano faciliterà l'organizzazione ed il funzionamento delle Società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e di assistenza, ecc., tra i lavoratori agricoli italiani accordando loro tutte le facilitazioni possibili.

Art. 6.

Gli immigranti italiani godranno in Brasile di tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero accordati agli immigranti di altri paesi.

Art. 7.

Il Governo brasiliano faciliterà l'opera delle società italiane regolarmente costituite fra italiani nel Brasile, che si propongono di consigliare gli immigranti italiani e di facilitarne il lavoro.

Art. 8.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento italiano e del Congresso Nazionale brasiliano e dopo che sia avvenuto lo scambio delle ratifiche da parte dei due Governi rispettivi. Rimarrà in vigore fino a che non venga denunciata da una delle due Parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Roma, 8 ottobre 1921.

(L. S.) *Giuseppe De Michelis.*
(L. S.) *L. M. De Souza Dantas.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 788, che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 28.251,49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Consigli e Commissioni - Spese relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1.213 256,47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1.069.565,29 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77: « Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza e pei Reali carabinieri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 426.697,76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88 « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 8.933.636,91, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese, per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza, ecc » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 38.907,95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94: « Indennità e retribuzione per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 13.351,78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 101 « Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4.264,45 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 103 « Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale. Acquisto di opere » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 18.462,66 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 107: « Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 7.393,43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 114 « Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori, lavori di riparazione e di adattamento, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 784, che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 17.202,20 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 2: « Spese

« d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 46.509,78 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 12 : « Stampe di testo, registri e stampati per gli Uffici centrali e stampati d'uso promiscuo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4.078.106,29 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 24 : « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 7872,33, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 44 : « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18.308,96, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 45 « Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18.895,62, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 51 : « Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto di mobili, registri e stampati, in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti e spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale. (Registro e ipoteche) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 564,45, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 64 : « Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento, acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei RR. tratturi delle Puglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5.942,60 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 90 : « Spese di amministrazione » (asse ecclesiastico) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 82.245,73 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 97 : « Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 120.781,21, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 119 : « Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria e personale relativo ; illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali ; stampati, registri e pubblicazioni ; indennità ad impiegati civili per missioni per servizi dipendenti dal Comando generale ; spese di giustizia ed altre per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di impegni di lire 1351,22, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 126 « Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e imposte dirette » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di impegni di lire 372.164,28 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 141 « Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento dei meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese relative alle imposte di fabbricazione. Spese per visite mediche, ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione « dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 8.895.530,73 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 193 « Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura del prodotto e per usi vari ; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas, per i magazzini dei tabacchi

greggi o le manifatture. Spese di ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole, occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento o custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili « (Monopoli industriali) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 14.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 7336,05, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 288 « Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Dazio consumo di Napoli) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 15.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1943,29, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 310, « Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali per la guardia di finanza » (Dazio consumo di Palermo) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1920-21.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 789, che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegni per L. 182.423,27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3: « Amministrazione centrale - Spese di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegni per L. 1500,16, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione od adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni per L. 21.566,08 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 294.423,45 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16: « Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza d'impegni per lire 462.669,82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26: « Pensioni ordinarie - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2626,20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29: « Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle RR. trazzere » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza d'impegni per L. 518,16, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34: « Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di impegni per L. 70.394,56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Competenze al personale idraulico subalterno pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle

opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di impegni per L. 39.982 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « Indennità di trasferte e di missioni al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di impegni per L 42.421,68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77 « Competenze al personale idraulico subalterno nelle Provincie venete di Mantova pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 11.

E approvata l'eccedenza di impegni per L. 15.332,78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78: « Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle Provincie Venete e di Mantova », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 12

E' approvata l'eccedenza d'impegni per L. 2561,18 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 135 « Spese per studi e per stampa di atti attinenti al servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna - Spese per acquisto di targhe, piombini e materiali per il servizio di identificazione e delle automobili e motocicli » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 833, col quale il 21 aprile giorno commemorativo della fondazione di Roma, viene dichiarato festivo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 630;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con il ministro della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 21 aprile, giorno commemorativo della fondazione di Roma, è destinato alla celebrazione del lavoro ed è considerato festivo, eccetto che per gli uffici giudiziari.

E' soppressa la festa di fatto del 1° maggio e tutte le pattuizioni intervenute tra industriali ed operai per la giornata di vacanza in tal giorno dovranno essere applicate pel 21 aprile e non pel 1° maggio.

Il presente decreto entra in vigore oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 737, che detta norme per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari pubbliche e private.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il D. L. 17 giugno 1915, n. 897;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle scuole elementari e popolari pubbliche o private non possono essere adottati libri di testo che non siano compresi nell' « elenco ufficiale dei libri di testo » o nei supplementi periodici all'elenco medesimo, che, a cura del Ministero della pubblica istruzione, verranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale*.

Art 2.

Gli editori o gli autori che intendano introdurre i loro libri di testo nelle scuole elementari e popolari debbono farne domanda in carta legale al R. Provveditore agli studi della regione, nella quale hanno il loro domicilio, a meno che non si tratti di libri di testo destinati in modo speciale alle scuole di una determinata regione, nel qual caso la domanda dovrà essere indirizzata al Provveditore agli studi di quella regione.

Alla domanda debbono essere unite:

a) cinque copie a stampa o in bozza di stampa, nitidamente impresse di ciascun testo;

b) la quietanza del versamento di una tassa di lire settantacinque per ogni volume destinato alle prime due classi elementari; di lire cento per ogni altro volume.

Art. 3.

Lo stesso libro di testo non può essere presentato che a un solo Provveditorato agli studi.

Art. 4.

Non sono ammessi all'esame:

a) i volumi destinati a singole classi compilati da un gruppo d'insegnanti o direttori didattici o ispettori;

b) i libri di cui l'autore sia anonimo o pseudonimo;

c) i libri editi da qualsiasi associazione di autori, che appartengano, tutti o parte, all'insegnamento o alle amministrazioni scolastiche.

Possono, tuttavia, essere ammessi all'esame i libri di premio e quelli compilati a cura di Enti morali che ne facciano gratuita distribuzione fra gli alunni delle loro scuole da chiunque compilati o editi ed anche se anonimi o pseudonimi.

Art 5.

Il R. provveditore agli studi, su conforme parere di un'apposita Commissione da nominarsi secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro dell'istruzione pubblica, formulerà il giudizio di approvazione o di riprovazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica che sarà riprodotta nell'elenco di cui all'art. 1.

I libri di testo approvati saranno comunicati al Ministero dell'istruzione pubblica, agli effetti dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il giudizio, di cui al precedente art. 5, è valido per l'adozione del libro di testo in tutte le scuole elementari e popolari del Regno; quando non si tratti di testi destinati alle scuole di una sola regione.

Art. 7.

Il R. Provveditore agli studi darà partecipazione ufficiale della negata approvazione dei libri di testo all'autore o all'editore firmatario della domanda, di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

Contro le decisioni del R Provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della istruzione pubblica, entro trenta giorni dalla data della partecipazione ufficiale, di cui al precedente art 7.

Art. 9.

Alla Commissione, di cui al precedente art. 5, saranno assegnate lire cinquanta per ogni volume esaminato, da ripartirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in base alle proposte del R. provveditore agli studi che presiede la Commissione.

Ai componenti la predetta Commissione, i quali non risiedano nella sede del Provveditorato, saranno, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

Art. 10.

Il regolamento per la esecuzione del presente decreto da emanarsi, di concerto col Ministro delle finanze, stabilirà le modalità per il versamento della tassa, di cui al precedente art. 2.

Art 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di libri di testo per le scuole elementari e popolari, contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

L'approvazione dei libri di testo per gli anni scolastici 1923-924 e 1924-925 è deferita al Ministero dell'istruzione pubblica sulla proposta di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'istruzione pubblica.

Alla detta Commissione saranno corrisposte le diarie e i compensi di cui al precedente articolo 9.

Contro la decisione del Ministero è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

I testi presentemente in uso, potranno essere conservati senza obbligo di esame sino al completamento del triennio dalla loro adozione, nelle sole scuole in cui furono adottati con regolare verbale, trasmesso nelle forme stabilite dal D. L. 17 giugno 1915, n. 897.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 753, portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802, e 31 dicembre 1922, n. 1680, riguardanti il riordinamento dei carabinieri Reali;

Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali;

In virtù della facoltà conferita dalla legge 31 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 28 maggio 1922, n. 616, viene così completato:

« I tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali che nel termine massimo di tre anni dalla data del trasferimento si mostrino non adatti allo speciale servizio dell'arma, sono ritrasferiti nell'arma di provenienza e riprendono l'anzianità che possedevano in questa, eccezione fatta per quelli provenienti dal complemento che desiderino essere mantenuti in servizio attivo permanente, i quali conserveranno l'anzianità loro attribuita nell'arma dei carabinieri Reali »

Per i tenenti trasferiti nei carabinieri Reali e destinati allo squadrone carabinieri guardie del Re tale termine massimo può essere protratto fino a cinque anni.

Nei detti periodi massimi di tre e cinque anni non è compreso il tempo eventualmente passato dagli ufficiali in aspettativa di qualsiasi specie.

Art. 2.

Il presente decreto applicabile anche a tutti i tenenti dei carabinieri Reali per i quali non sia ancora trascorso il periodo massimo di tre anni, di cui al precedente articolo, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 798, che detta norme per la riproduzione, mediante fotografie, di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerato che presso il Ministero della pubblica istruzione esiste un archivio fotografico dei monumenti ed opere d'arte di grande utilità per l'Amministrazione e per gli studiosi;

Considerato che ad arricchire sempre più tale archivio è opportuno che contribuiscano anche coloro, i quali ottengano la concessione governativa di riprodurre i monumenti e le opere d'arte di proprietà dello Stato;

Ritenuto che la corrisponsione di almeno tre copie positive di ogni negativa originale di riproduzione fotografica di opere di antichità e d'arte di proprietà dello Stato, ha fondamento nel concetto di un doveroso corrispettivo della concessione governativa;

Ritenuto altresì che in tal modo saranno evitate non lievi spese all'Amministrazione delle Belle arti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque voglia riprodurre mediante fotografie cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico, le quali siano di pertinenza dello Stato, ovvero custodite negli Istituti artistici governativi, deve fare domanda al sovrintendente dei Monumenti, o a quello delle Gallerie, o a quello dei Musei, secondo la competenza, o ai direttori degli Istituti medesimi.

Art. 2.

Ottenuta la concessione di fotografare le cose indicate nella domanda, il concessionario è tenuto a tra-

smettere a titolo di corrispettivo due copie positive di ogni negativa originale al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) ed una copia alla Sovraintendenza o alla Direzione dell'Istituto da cui è stata fatta la concessione medesima.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 797, col quale si dispone che gli insegnanti medi decorati di medaglia d'oro al valor militare, sieno considerati per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vedute le leggi 8 aprile 1906, n. 141, 12 marzo 1911, n. 177, 16 luglio 1914, n. 679, e il R. D. L 16 novembre 1922, n. 1545;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli insegnanti medi decorati di medaglia d'oro al valor militare sono considerati, per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale per i gradi e gli ordini di scuole ai quali appartengono come insegnanti di ruolo, e con diritto di precedenza nella scelta delle sedi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 804, che radia dal quadro del Regio naviglio alcune unità navali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 novembre 1922, n. 1800;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cacciatorpediniere *Animoso*, la torpediniera *Turbine* (ex *Esperò*) e la cannoniera di scorta *Emanuele Russo* sono radiati dal quadro del R. naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 819, contenente disposizioni per le carriere diplomatica e consolare.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 659;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Per i concorsi alla carriera diplomatica ed alla carriera consolare di cui all'art. 20 del Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 225, i titoli di ammissione validi per una delle due carriere saranno ritenuti validi per l'altra.

I concorrenti ad uno dei due concorsi, i quali, essendo muniti di uno di tali titoli, intendano partecipare anche all'altro concorso, dovranno informare il Ministero degli affari esteri dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 821, che istituisce la carica di « Addetto aeronautico » presso talune R. Ambasciate.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Commissario dell'aeronautica, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la carica di « Addetto aeronautico » presso le RR. Ambasciate di Parigi, Londra, Berlino e Washington.

Art. 2.

Gli addetti aeronautici sono scelti tra il personale della R. aeronautica e tra il personale tecnico dipendente dal Commissariato per l'aeronautica.

Art. 3.

Gli assegni fissi e le indennità di volo spettanti agli addetti di cui al presente decreto, saranno corrisposti a carico del bilancio del Commissariato dell'aeronautica. Saranno invece corrisposti a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri tutte le altre indennità speciali inerenti alla carica di addetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 822, che apporta modificazioni alla legge 31 maggio 1920, n. 211, recante provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 31 maggio 1900, n. 211, portante provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati negli ospedali della capitale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 3 della legge 31 maggio 1900, n. 211, sono abrogati.

L'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ripeterà il rimborso delle intere spese di spedalità per gli ammalati poveri non appartenenti al comune di Roma, nella misura stabilita nel 1° comma dell'articolo 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n 481.

E' pure abrogato l'art. 4 della citata legge, tranne la parte riguardante l'invio degli elenchi dei ricoverati e delle quote di rimborso al Ministero dell'interno per la esecutorietà.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 826, riflettente i tributi locali e i dazi di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, i regolamenti comunali riguardanti la tassa di famiglia e la tassa sul valore locativo non potranno essere variati nella parte relativa alla tariffa del tributo, se non per apportare riduzioni nella misura della tariffa stessa, salva sempre, anche per queste riduzioni, la omologazione delle relative deliberazioni da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per i nuovi accertamenti e per le variazioni in aumento sugli accertamenti precedenti che vogliansi proporre, o che siano in contestazione, alla data di pubblicazione del presente decreto, relativamente ai due tributi indicati al precedente art. 1, è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti:

1° il reddito da assoggettare alla tassa di famiglia si desume:

a) dai redditi accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile;

b) dai redditi risultanti dai contratti d'affitto al netto delle detrazioni del terzo o del quarto autorizzati dalla legge sull'imposta fabbricati e, in mancanza di affitto, dai redditi inscritti agli effetti dell'imposta sui fabbricati;

c) dai redditi risultanti dai contratti di affitto dei terreni, e, in mancanza di affitto, dal quadruplo del reddito censito nei compartimenti a nuovo catasto e dalla cifra corrispondente a trenta volte l'imposta erariale, secondo l'aliquota del 1916, nei compartimenti a vecchio catasto;

d) da altri redditi dei quali sia dimostrata specificatamente e in modo incontrovertibile la esistenza.

2. Il valore locativo da assoggettare alla relativa tassa si desume dai contratti di affitto o, in mancanza, dal reddito accertato agli effetti dall'imposta sui fabbricati.

La tassa di famiglia e quella sul valore locativo o quella sui locali non possono applicarsi, nello stesso Comune, in confronto di uno stesso contribuente.

Art. 3.

La tassa sui vani o locali istituita con i decreti Luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 12 giugno 1919, n. 1463, è abolita; essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 1923 nei Comuni che già l'abbiano applicata con deliberazioni già omologate dal Ministero delle finanze alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa la facoltà data ai Comuni dai RR. decreti 7 aprile 1921, n. 374; 10 giugno 1921, n. 741; 19 novembre 1921, numero 1724, e 23 ottobre 1922, n. 1388, di elevare le tariffe dei dazi di consumo, fermi restando i provvedimenti adottati dai Comuni che già si siano valsi precedentemente della detta facoltà.

Nondimeno è consentito ai Comuni di aumentare i dazi già esistenti o di imporne dei nuovi, se agli aggravi di tariffa corrispondono equivalenti diminuzioni o soppressioni di dazi su generi di prima necessità o su materie prime delle arti e delle industrie.

Art. 5.

Quando sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, alle quali non si possa provvedere con altri mezzi di bilancio o con riduzioni di stanziamenti, potrà il Ministro delle finanze autorizzare i Comuni ad applicare i tributi indicati nel presente decreto secondo le norme attualmente in vigore, prescindendo dalle disposizioni restrittive che il presente decreto introduce.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1924, ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 820, contenente disposizioni per la compilazione, l'approvazione e l'esecuzione dei progetti di opere a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1917, n. 107, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio 1922, n. 214, che ebbe a modificarlo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I progetti di tutte le opere a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica sono compilati dagli Uffici tecnici del Commissariato di aeronautica o da esso dipendenti o sono approvati, qualunque sia il loro importo, dallo

stesso Commissariato, senza il previo parere o visto degli organi tecnico-amministrativi di cui all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 2.

Per i contratti di appalto di opere, forniture o lavori dell'Amministrazione dell'aeronautica, da stipulare dopo pubblici incanti o dopo licitazione privata, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Anche fuori dei casi previsti negli articoli 4 e 5 della legge succitata e 27, comma 2, 28 e 29 della legge 17 luglio 1910, n. 511, il Commissariato per l'aeronautica ha facoltà di stipulare contratti a trattativa privata, e senza il previo parere del Consiglio di Stato, per la fornitura o la riparazione di aeroplani, motori, dirigibili e rispettive parti di ricambio, materiale d'armamento o d'esperienze aeronautiche, o l'esecuzione di corsi di pilotaggio o di allenamento di piloti da affidarsi all'industria privata, qualunque sia il loro importo; e per tutti gli altri lavori o forniture, fino al limite di L. 200.000.

Non è nemmeno richiesto il parere del Consiglio di Stato per i lavori ed opere dell'Amministrazione dell'aeronautica da eseguirsi ad economia, il cui importo non superi le L. 100.000.

Art. 3.

In deroga all'art. 24 della legge 17 luglio 1910, numero 511, il Commissariato di aeronautica può sempre autorizzare con semplice provvedimento amministrativo l'esecuzione dei contratti di cui al 1° e al 2° comma dell'articolo precedente, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti, anche per un terzo del loro importo.

In caso di mancata approvazione si applica il 3° comma del richiamato articolo.

Art. 4.

In deroga al R. decreto 4 gennaio 1920, n. 7, non è richiesto il benestare del Ministero delle finanze per le vendite di materiali aeronautici all'estero.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 1 del R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, la dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione di campi d'aviazione stabilimenti, officine e in genere tutte le opere in servizio diretto o indiretto aeronautico e pei lavori accessori è fatta in ogni caso e per tutti gli effetti con decreto del Commissariato per l'aeronautica.

Art. 6.

Sono applicabili al Commissariato per l'aeronautica, in quanto non siano in contrasto coi precedenti articoli, le disposizioni contenute nel capo I del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 nonchè le norme relative alla dichiarazione di pubblica utilità ed alle espropriazioni contenute nel capo 3° del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2358 e negli articoli 34, 35, 36, 38, 39 del citato R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Nei casi d'urgenza, la locale Sezione di costruzioni edilizie di aeronautica, ha tutte le facoltà concesse dall'art. 76 della citata legge all'autorità militare che ha il Comando locale.

Gli acquisti a libera contrattazione d'immobili destinati ad uso aeronautico saranno fatti dal Commissariato per l'aeronautica, senza previo concerto del Ministro delle finanze e, qualora il prezzo dell'immobile non superi le lire cinquecentomila, senza il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Tutte le disposizioni del presente decreto che derogano a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per l'Amministrazione della guerra, hanno vigore fino al 30 giugno 1923 e limitatamente all'ammontare dei fondi passati dai bilanci dei Ministeri della guerra e della marina a quello del Commissariato per l'aeronautica.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Decreto Ministeriale col quale viene prorogato il termine di presentazione delle domande di antichi alunni del R. Istituto industriale « A. Volta » di Napoli per la concessione di cui al D. M. 24 giugno 1922.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il D. M. 24 giugno 1922 concernente il titolo di studio rilasciato nella R. scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1922 che proroga i termini nei quali si dovevano presentare le domande per la concessione di cui al D. M. suddetto;

Considerata la opportunità di concedere una ulteriore proroga alla presentazione delle domande perchè tutti gli interessati possano procurarsi i documenti e titoli necessari a dimostrare la loro capacità tecnica-scientifica, la carriera percorsa e l'attività svolta;

DECRETA:

La disposizione dell'articolo primo, comma secondo, del citato decreto 24 giugno 1922, è modificata nel modo seguente:

« I licenziati che intendono di fruire di tale concessione dovranno fare domanda a questo Ministero non più tardi del 30

ottobre 1923; non sarà tenuto conto delle domande pervenute oltre questa data ».

Roma, 17 aprile 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta**: 208. — **Data della ricevuta**: 19 luglio 1917 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Cremona — **Intestazione della ricevuta**: Agati Giovanni fu Benedetto a favore di Mutti don Cirillo fu Cesare, parroco di Vho — **Titoli del debito pubblico**: 1 assegno provvisorio — **Ammontare della rendita L.** 2,33 **Consolidato** 3.50 % (1902) — **Decorrenza** 1° gennaio 1904.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta**: 130. — **Data della ricevuta**: 1 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sondrio — Intestazione della ricevuta: Peloni Pietro di Antonio — Titoli del Debito pubblico: misti n. 2 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — Data della ricevuta: 1 ottobre 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza** di Campobasso — **Intestazione della ricevuta**: Cornacchione Nicola fu Giuseppe — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita L.** 108 — **Consolidato** 4,50 % — **Decorrenza** 1° ottobre 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — **Data della ricevuta**: 5 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Intendenza di finanza di Belluno** — Intestazione **della ricevuta**: De' Marco per conto di Cristini D. Giovanni — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 52,50 — **Consolidato** 3,50 % — Decorrenza 1° luglio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

* * *

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 32).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Stocco Ferruccio di Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: **Stocco Ferruccio di Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.**

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 31 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

* * *

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — **Data della ricevuta**: 6 luglio 1918 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta**: Senatori Ettore fu Filippo — **Titoli del debito pubblico**: al portatore 4 — **Ammontare della rendita** L. 140 — **Consolidato** 5 0|0 — **Decorrenza** 1° luglio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 marzo 1923

p. *Il direttore generale*
CAPUTO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 18 aprile 1923.

	Media		Media
Parigi	133 40	**Dinari**	—
Londra	94 78	**Corone jugoslave**	—
Svizzera	368 75	**Belgio**	115 25
Spagna	313 25	**Olanda**	7 97
Berlino	0 0765	**Pesos oro**	16 98
Vienna	0 0287	**Pesos carta**	7 47
Praga	60 50	**New York**	20 325
Oro	392 17		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 20	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 27	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e il regolamento generale per la sua applicazione, approvati coi Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il R. decreto-legge n. 254 del 13 marzo 1921, convertito nella legge n. 413 del 30 marzo 1922, che stabilisce il ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto n. 1290 in data 30 settembre 1922, riguardante il trattamento giuridico ed economico degli impiegati dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per 80 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Dei posti messi a concorso il 20 per cento è riservato agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, purchè riconosciuti idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Qualora per difetto di aspiranti o per insufficenza di idonei non si possa coprire il 20 per cento dei posti, riservati agli invalidi di guerra, saranno chiamati a coprire detti posti gli altri concorrenti riconosciuti idonei.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone, le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva, o comunque siano stati esentati dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel corpo R. equipaggi o nel corpo della R. guardia di finanza (ramo mare);

c) i fanalisti avventizi e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestano effettivo servizio in tale qualità nella R. marina da almeno 6 mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella R. marina per non meno di un anno continuativo;

d) gli avventizi che abbiano fatto parte degli equipaggi e dei galleggianti addetti al servizio dei fari;

e) i figli dei fanalisti di ruolo in servizio nella R. marina alla data del presente decreto e gli orfani dei fanalisti di ruolo della R. marina morti nell'ultimo quinquennio.

Tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 35, ad eccezione degli invalidi di guerra, dei fanalisti avventizi ed incaricati temporanei attualmente in servizio, e degli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel corpo Reale equipaggi pei quali l'età massima non dovrà eccedere il 45° anno.

A parità di voti avranno la preferenza i candidati che dimostrino, con apposito certificato, di essere abilitati a condurre macchine.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 2, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª), non più tardi del 20 giugno 1923, corredate dai seguenti documenti:

a) licenza elementare;

b) atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

c) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

Saranno equiparati a cittadini dello Stato coloro che appartengono ad altre regioni italiane, quand'anche essi manchino della naturalità;

f) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale provinciale o dipendente della R. marina, o dal R. esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio di fanalista.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14 (n. 3) e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvata con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado dell'invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni di fanalista;

g) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel corpo R. equipaggi o nel corpo della R. guardia di finanza (ramo mare);

h) fotografia sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

i) altri titoli da cui risultino le eventuali ferme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

l) gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Le domande degli invalidi di guerra, corredate dei documenti suddetti dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera *l*.

Le domande dei fanalisti avventizi che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella R. marina, degli incaricati temporanei e degli avventizi di cui alla lettera D) dell'art. 2 dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal presente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risulti la data d'ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio di fanalista.

Le domande dei figli dei fanalisti di ruolo in servizio alla data del presente decreto e degli orfani dei fanalisti di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano i fanalisti di ruolo, corredate di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di fanalista.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel corpo Reale

equipaggi basterà allegare alla domanda di ammissione al concorso l'estratto matricolare.

Art. 4.

Le domande non pervenute corredate dai documenti richiesti entro il termine fissato dal presente bando, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso. Indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti e di escludere coloro che dalle notizie avute non risultassero meritevoli.

Art. 6.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di fanalista verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della R. marina. Da tale visita medica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali, ove il Ministero della marina lo creda opportuno, saranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R decreto 29 gennaio 1922, n. 92 riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per subire la visita medica e, se riconosciuti idonei, le prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo presso le sedi dei Comandi di zona fari e segnalamenti marittimi (Livorno — Napoli — Taranto — Venezia — Messina — Trapani — Maddalena). Esso consterà di due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto, da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita come appresso:

1 direttore generale dei personali civili e degli affari generali, o chi ne fa le veci, presidente.

1 ufficiale superiore di vascello della Direzione generale del personale e servizio militare e del servizio scientifico, divisione fari, membro.

1 capo sezione della divisione personali civili o chi ne fa le veci, id.

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 10

Ai concorrenti dichiarati vincitori sarà conferita la nomina provvisoria nell'ordine risultante della graduatoria formata dalla Commissione. Essi dovranno compiere un corso d'istruzione pratica della durata di 3 mesi da seguirsi in Napoli presso l'Ufficio tecnico dei fari.

I concorrenti i quali, al termine, del corso pratico, non verranno dichiarati idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun compenso. Saranno del pari licenziati col diritto a liquidare due mesi di stipendio coloro che dopo un anno di prova dall'assunzione in servizio non saranno ritenuti meritevoli di nomina definitiva dal Consiglio di amministrazione del Ministero della marina.

I posti vacanti saranno coperti subito e i rimanenti quando si saranno verificate le vacanze nell'organico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 febbraio 1923.

THAON DI REVEL.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale:

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. [illegible], industria, commercio e lavoro, foglio n. 387, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale «E. Bona» di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel R. Istituto commerciale «E. Bona» di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 colla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, o diploma di laurea conseguito nell'Università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano

invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

* * *

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle R. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922 reg. n. 4, industria, commercio e lavoro fog. n. 381 con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « E. Bona » di Biella »;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di italiano nel R. Istituto commerciale « E Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° laurea in lettere e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

Società anonima industriale lombarda

Glucosio, amido, riso ed affini

Capitale sociale L. 700.000 - interamente versato

SEDE IN PAVIA

Gli azionisti della Società anonima industriale lombarda Glucosio, amidi, riso ed affini sono convocati in Pavia per il giorno di sabato 19 maggio corrente anno, alle ore 14, in una sala dello spett. Credito commerciale, in assemblea generale straordinaria, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dello statuto sociale, agli articoli 17, 19, 25 26, 28.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Comunicazioni diverse.

Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, presso lo spett. Credito commerciale, sede di Pavia.

Andando deserta per mancanza di numero legale la prima adunanza, l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno di mercoledì 23 maggio, alle ore 14.

In questo caso potrà validamente deliberare qualunque sia il capitale in essa rappresentato.

Pavia, 15 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Cav. Vittorio Luigi.

13195 — A pagamento.

Raffineria di olii minerali

Società anonima

Capitale L. 15.000.000 versato

SEDE IN FIUME E ROMA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze il giorno 8 maggio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Modificazioni dello statuto sociale.
3. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
4. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e di 2 amministratori delegati.
5. Nomina di 5 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni in Fiume presso la Cassa sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e cioè non oltre il giorno 30 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13206 — A pagamento.

La Gazzetta dello Sport

Società anonima editrice

MILANO

Capitale sociale versato L. 2.400.000

Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria

I signori azionisti, a seguito di delibera consigliare 15 aprile 1923, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 maggio 1923, ore 10, nello studio del presidente in Milano, via Tommaso Grossi, n. 1, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 24 dello statuto per aumentare da 7 a 9 il numero dei consiglieri di amministrazione.
2. Elezione di due nuovi consiglieri d'amministrazione.

Essendo i titoli azionari nominativi, si intendono già depositati.

Per gli articoli 15 e 16 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti la cui iscrizione nel libro dei soci abbia data anteriore di 5 giorni dalla data dell'assemblea.

Ogni socio potrà farsi rappresentare anche con semplice delega da altro socio purchè non amministratore.

Milano, 17 aprile 1923.

Per il consigliere d'amministrazione
Il presidente
P. Pogliani.

13205 — A pagamento.

COOPERATIVA DI CONSUMO fra il personale della R. Manifattura tabacchi

Sestri Ponente

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922

ATTIVO.	PASSIVO.
Denaro L. 8737,05.	Capitale sociale L. 13.035.
Merci L. 25.225,95.	Fondo di riserva L. 24.770,95.
Crediti vers. clienti L. 5584,45.	Debiti verso fornitori L. 16.101,80.
Crediti diversi L. 1020.	Totale L. 53.907,75.
Mobilio, attrezzi, botti, arredamenti, L. 15.063,10.	Utile netto d'esercizio L. 1722,80.
Totale attivo L. 55.630,55.	Totale passivo L. 55.630,55.

Dimostrazione del conto profitti e perdite

PROFITTI.	SPESE E PERDITE.
Utili lordi sulle vendite lire 27.591,19.	Personale L. 12.266,10.
Sconti e abbuoni L. 891,85.	Assicurazione sociale L. 520,70.
Interessi su depositi fruttiferi L. 185,80.	Fitti L. 1149.
Totale profitti L. 28.674,84.	Vigilanza notturna L. 180.
	Dazi e trasporti L. 6187,45.
	Gas L. 111,67.
	Riordinamenti locali e arredi L. 1892,80.
	Cancelleria e stampati L. 352,80.
	Pubblicazioni ufficiali L. 176,45.
	Tasse ed imposte L. 149,67.
	Beneficenza L. 767,65.
	Defer. e ammortam. L. 1673,65.
	Piccole spese L. 1524,10.
	Totale L. 26.952,04.
	Utile netto L. 1722,80.
	Totale spese e perdite lire L. 28.674,84.

Il presente bilancio corrisponde al vero.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Bolzoni Mario.

Il segretario
Gaddoni Sveno.

I sindaci:
Bianchi Bartolomeo.
Pesce Luigi.

13209 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa di Consumo San Dalmazzo

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per giovedì 17 maggio 1923 in Torino, presso la sede sociale, via Corte d'Appello n. 13, per le ore 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 28 febbraio 1923.
4. Nomina di un amministratore.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Modificazione all'art. 4 dello statuto.

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono presentarsi col libretto tessera di iscrizione alla Cooperativa.

Se nella prima adunanza il numero dei soci presenti non raggiunge la metà più uno, la seconda adunanza avrà luogo alle ore 21 dello stesso giorno e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

13229 — A pagamento.

Società anonima cooperativa
impiegati pubbliche Amministrazioni

E' convocata l'assemblea pel 29 aprile 1923, ore 15, via Giuseppe Mantellini, 22.

Ordine del giorno:

Comunicazioni.
Bilancio 1922.
Cariche sociali.

Seconda convocazione 6 maggio 1923, ore 15.

La Presidenza.

13211 — A pagamento.

Nap. Dr. Candiani G. Sommer

SEDE IN ROMA

Capitale versato L. 1.500.000

Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 15, nei locali della Società in via XX Settembre n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione del Consiglio d'amministrazione
2. Dimissione del Collegio dei sindaci.
3. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina dei sindaci.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre avere eseguito il versamento delle azioni almeno 5 giorni prima della data predetta, presso la sede sociale in Roma.

Occorrendo la seconda convocazione s'intende fissata pel 9 maggio alla stessa ora e luogo.

Roma, 19 aprile 1923.

I sindaci
gr. uff. Cesaldo Paladini.
prof. dott. Aristide L'Auria.

13213 — A pagamento

Unione grandine

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale sociale L. 2.000.000 - Versato L. 800.000

Sede in Milano, via Monte Napoleone n. 37

Avviso
di convocazione in assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della « Unione grandine » Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni in Milano, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in via Monte Napoleone n. 37, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifiche agli articoli 1 e 2 dello statuto sociale

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno avere depositato le proprie azioni non più tardi del giorno 30 aprile 1923, presso la sede sociale, via Monte Napoleone n. 37.

L'assemblea di seconda convocazione, qualora risultasse necessaria, sarà indetta per lo stesso giorno, alle ore 16, nel medesimo locale e con lo stesso ordine del giorno.

Milano, 18 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13214 — A pagamento.

Società poligrafica F. Salvati

FOLIGNO

Anonima

Capitale L. 50.000

Avviso

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 16, nella sede degli uffici sociali, posti nella Passeggiata dei Campi in Foligno, per deliberare sugli oggetti qui sotto indicati.

Nel caso che tale convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 9 maggio 1923, alla stessa ora e al luogo sopra indicato.

Ai termini dello statuto sociale, ogni azionista potrà disporre di tanti voti, quante sono le azioni da lui possedute.

Per prender parte all'assemblea si dovranno depositare le azioni presso la sede sociale, non oltre l'ora fissata per l'adunanza.

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Nomina di 3 consiglieri scaduti per anzianità.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'anno 1923.
5. Comunicazioni della presidenza.

Foligno, 18 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il consigliere delegato
Enrico Pasquini.

13215 — A pagamento.

SOCIETA' ALBERGO MADONIE

SEDE IN PETRALIA SOTTANA

Gli azionisti della S. A. M. sono invitati a riunirsi, in assemblea generale ordinaria, il giorno 29 aprile 1923, e, occorrendo, in seconda convocazione, il 6 maggio successivo, alle ore 16, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina di sindaci e supplenti.
3. Comunicazioni varie.

Petralia Sottana, 12 aprile 1923.

Il presidente ff.
del Consiglio d'amministrazione
E. Crapezza.

13217 — A pagamento.

Società Anonima Serica Trevigiana

Capitale L. 250.000 versato

SEDE IN TREVISO

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione per il giorno 10 maggio 1923, alle ore 14, nella sede della Società in Treviso (palazzo della Banca popolare piazza dei Signori), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 28 febbraio 1923 e relative deliberazioni.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.

5. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione non riuscisse valida per mancanza del numero legale sarà tenuta l'adunanza di seconda convocazione nello stesso locale alle ore 16 del medesimo giorno.

Treviso, 18 aprile 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il presidente
G. Benzi.

13216 — A pagamento.

AHRENS & C.IA

Società anonima

Capitale sociale L. 2.500.000 interamente versato

SEDE IN PALERMO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà il 10 maggio 1923, alle ore 15, in prima convocazione, ed alle ore 16, dello stesso giorno, in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta del Consiglio d'amministrazione di aumentare a 7 il numero dei consiglieri (art. 24 dello statuto).
2. Eventuale nomina di 2 consiglieri.

Le azioni dovranno essere depositate alla Cassa sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Palermo, 16 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13230 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale della Società anonima

Casino municipale di Sanremo

Capitale L. 2,000,000 - Versato L. 1,900,000

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno 6 maggio p. v, alle ore 15, nello studio del signor rag. Giovanni Patrone, sito in Sanremo, via Roma n. 4 primo piano, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti per la vendita di effetti mobili.
2. Provvedimento in merito alle azioni non interamente liberate dal signor Bozzano Luigi.
3. Scioglimento della Società, nomina del liquidatore e sue attribuzioni.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per sorvegliare le operazioni del liquidatore.
5. Varie.

Gli azionisti che vorranno intervenire all'assemblea devono depositare le azioni presso la cassa sociale, nello studio del ragioniere Giovanni Patrone, via Roma n. 11, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente
Antonio Locatello.

13231 — A pagamento.

Cooperativa "Casa e Lavoro,, fra ex combattenti

per la costruzione di case popolari ed economiche

Si avvertono i signori soci che l'assemblea generale ordinaria indetta pel 31 marzo u. s. sarà tenuta la sera del 9 maggio 1923, alle ore 20, nei locali della sede sociale in via dei Cerchi, n. 10-E, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni della presidenza.
Relazione del Consiglio di amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922.
Elezioni cariche sociali.

Roma, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13251 — A pagamento

OFFICINE MAIOCCHI

Società anonima

Capitale sociale L. 75 .000

Sede in MILANO, via Ripamonti, n. 43

I signori azionisti della Società anonima Officine Maiocchi, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria alla sede della Società in Milano, via Ripamonti 43, per il giorno 5 maggio 1923, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio della gestione 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
4. Proposta di messa in liquidazione della Società.

Nomina di liquidatore e determinazione dei poteri ad esso attribuiti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni per lo meno tre giorni franchi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza nella cassa della Società.

In caso di non validità nella prima assemblea, resta fin d'ora stabilita la convocazione di una seconda assemblea per il giorno 10 maggio 1923, alla medesima ora, nel medesimo luogo e col medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

13252 — A pagamento.

"GASLINI,,

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale Lire 10.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Milano, presso la sede sociale, Via Fatebenefratelli, n. 15, per il giorno 15 maggio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli n. 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 21 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni presso la sede e le filiali della Società, nonchè presso le sedi del Credito Italiano e della Banca commerciale italiana di Milano e di Genova, dovrà farsi non oltre il giorno 11 maggio 1923.

Milano, 17 aprile 1923.

L'amministratore delegato
E. Gaslini.

13254 — A pagamento.

S. C. A. C.

Società cooperativa agricola coloniale fra mutilati, invalidi di guerra e combattenti

Il Consiglio di amministrazione della « Società cooperativa agricola coloniale S. C. A. C. », invita i soci all'assemblea ordinaria riconvocata in prima convocazione il 30 aprile c. a., ed in seconda convocazione il giorno 8 maggio c. a., per discutere il seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio sociale 1922.

b) Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

c) Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dei probiviri.

d) Nomina di 5 consiglieri di amministrazione.

e) Nomina di tre sindaci effettivi, di due supplenti e di tre probiviri.

f) Trasferimento della sede da Torino a Roma.

g) Eventuale liquidazione della Società o svalutazione capitale sociale e relativo aumento con nuove emissioni.

h) Varie.

Roma, 13 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13257 — A pagamento.

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE di lavori di utilità pubblica ed agricola

ANONIMA SEDENTE IN ROMA
Via Umiltà n. 43

Capitale L. 30.000.000 interamente versato

12ª estrazione di obbligazioni 4 % valuta legale aprile 1923

SI RENDE NOTO

che questa Società il giorno 3 aprile 1923, a ministero del notaio Giuseppe Venuti, in conformità degli articoli 4 e 5 delle condizioni del prestito 1906-1909 ha proceduto al sorteggio di n. 60 gruppi di obbligazioni del prestito stesso (quindici gruppi per ciascuna delle quattro serie A, B, C, D emesse qui sotto elencati) come prescrive il piano di ammortamento stampato a tergo di ciascun titolo:

Serie A — Gruppi:

18	24	74	152	220	238
259	299	389	415	717	719
737	750	752			

Serie B — Gruppi:

64	146	170	206	220	258
298	306	333	404	547	600
739	821	886			

Serie C — Gruppi:

38	47	55	130	210	258
322	562	626	737	805	849
864	889	893			

Serie D — Gruppi:

2	86	89	194	278	392
471	481	546	574	687	700
789	791	864			

Le obbligazioni estratte saranno rimborsate alla pari a partire dal 1° luglio prossimo futuro, nella sede della Società e presso la Banca commerciale italiana in Roma, Milano, Torino, Firenze, Livorno, Genova, Napoli, Venezia, Bologna e Palermo.

Le obbligazioni da rimborsare dovranno essere munite di tutte le cedole a scadere incominciando da quella n. 35 in poi.

L'importo delle cedole mancanti sarà trattenuto sulla somma da pagarsi a rimborso delle obbligazioni.

Roma, aprile 1923.

13203 — A pagamento.

GIUNTA PROVINCIALE DELL'ISTRIA

Notificazione

Nell'odierna XX estrazione del prestito provinciale dell'Istria di complessive corone 1.400.000 al 4 1/2 0/0 vennero estratte 10 obbligazioni da corone 2000 nominali portanti i nn. 163, 217, 243, 334, 415 477, 503, 524, 568, 633; e 5 da corone 200 nominali portanti i nn. 103, 206, 224, 266, 343.

Parenzo, 3 aprile 1923.

Il presidente

13232 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 7 maggio 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto delle strade provinciali:

a) di Mondragone, divisa in due tratti, dalla strada di Roma, nel sito detto Taverna di Sparanise, al ponticello Sancello dopo il Miglio a Mare, di lunghezza complessiva km. 24;

b) Traversa Ottavone dal trivio di Cappella Reale al trivio di Campanariello, di lunghezza km. 4.700.

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe.

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 130,061,40 non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 12 marzo 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal Capitolato, ma in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 6600 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 1752.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far

tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 18 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. Maturi.
Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

13221 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 7 maggio 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto, delle strade:

a) Isernia Atina Roccasecca 3° a 6° tronco che ha inizio al confine con la provincia di Campobasso e termina al cimitero di Roccasecca, con un percorso di circa km. 49,300.

Va esclusa la tratta di lunghezza km. 4200 comune con la provinciale Sferracavalli;

b) Molino Panetta - Cappella San Marciano, dal 4° tronco della Provinciale Isernia-Atina-Roccasecca alla Cappella S. Marciano, innesto della provinciale Sferracavalli, a Valle di Atina di lunghezza km. 2800.

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 73.092,57, non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro.

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 5 marzo 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 3700 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrente alle aste ma nei limiti di L. 750.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta. Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 17 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi.
Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

13222 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA
per aggiudicazione definitiva

Essendo stato offerto in tempo utile il ribasso del ventesimo sulle somme in base alle quali erano stati rispettivamente aggiudicati in via provvisoria nell'asta delli 7 corr. aprile gli appalti di manutenzione:

Lotto 4.

Strada prov. Novara-Pavia, tronco da Trecate al confine della Provincia e tronco da Cerano a San Martino Ticino, nel biennio 1923-1924.

Lotto 7.

Strada prov. da Gozzano ad Oleggio Castello nel triennio 1923-1925.

SI RENDE NOTO

che alle ore undici del 27 corr. aprile si procederà in questo Ufficio provinciale, avanti il presidente della Commissione Reale, o chi per esso, all'asta pubblica col sistema delle schede segrete, per l'aggiudicazione definitiva dei detti appalti a favore di chi offrirà un maggior ribasso percentuale quanto al lotto 4° sulla somma di L. 29.685,60 e quanto al lotto 7° su quella di L. 9702,46, a cui trovansi ora già ridotti i rispettivi importi presuntivi annui.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa Cassa provinciale (Banca popolare) il prescritto deposito di L. 3295 se concorrono al lotto 4° e di lire 1090 se concorrono al 7°.

I capitolati relativi sono visibili in questo Ufficio.

Novara, 17 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

13227 — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 7 maggio p. v., alle ore 9, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od

a chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento d'asta, per la vendita del taglio di mille piante di abete delle località « Fossa Rotonda » e « Fossa del Ceraso » della foresta « Motola » del comune di Tegiano.

La vendita si farà giusta il verbale di martellata della R. Ispezione forestale di Salerno in data 1° settembre u. s. e del relativo capitolato approvato con deliberazione del 5 novembre u. s., in aumento del prezzo di base di L. 42.932,70.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in unico lotto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100, e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte all'incanto un solo concorrente.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20.
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità personale, da esibirsi a richiesta del sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato di deposito presso la Cassa di depositi e prestiti di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa Prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in tre rate eguali giusta l'art. 12 del capitolato predetto.

Per il taglio e sgombro sono assegnati mesi 24 dalla licenza del taglio.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 2600 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 15 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

13249 — A credito

R. Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA

per la vendita del legname ceduo di cerro e rovere da recidersi nel bosco denominato « Barco » di proprietà della Università agraria di Ronciglione

Si rende noto

che, essendo stata presentata in tempo utile offerta di vigesima sul prezzo di provvisoria aggiudicazione del materiale di cui sopra, il giorno 12 maggio p. v., alle ore 10, nell'ufficio della Regia Sottoprefettura di Viterbo avanti il Sottoprefetto o a chi per lui, si procederà all'incanto, col sistema della candela vergine secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la definitiva aggiudicazione del materiale stesso.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 42.420.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti, all'infuori dell'aggiudicatario provvisorio e del vigesimario, dovranno depositare nelle mani del presidente la somma di L. 1000, a garanzia dell'offerta e per le spese tutte della vendita, che sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

L'aggiudicatario definitivo dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione pari a un decimo del prezzo di aggiudicazione.

Il capitolato e gli atti tecnici sono visibili da oggi presso la R. Sottoprefettura di Viterbo, durante le ore di ufficio.

Viterbo, 17 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

13197 — A pagamento.

Regia Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei trasporti postali a Viterbo ad unico e definitivo incanto a partiti segreti

SI RENDE NOTO

che avanti al sottoscritto con l'intervento del titolare del locale ufficio postale-telegrafico, in rappresentanza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, avrà luogo nella Regia Sottoprefettura di Viterbo, il giorno 14 maggio p. v., alle ore 11, un esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto a partiti segreti (a termini dell'art. 87 lett. *a*) e 90, 5° e 6° capoverso del R. D. 4 maggio 1885, n. 3074) per l'appalto dei trasporti postali a Viterbo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926, in conformità delle condizioni contenute nella cartella d'oneri approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi in data 24 marzo 1923, visibile presso questa Sottoprefettura, nelle ore di ufficio.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone che avranno fatto il deposito di L. 1800 e che presentino i documenti qui appresso descritti di data non anteriore a quattro mesi:

certificato penale;

certificato di buona condotta morale rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

L'incanto verrà aperto sulla somma di L. 18.000 stabilito come corrispettivo annuo.

Gli offerenti dovranno esprimere nella loro offerta il prezzo da confrontarsi poi con quello sopra stabilito.

Le offerte segrete possono essere presentate all'asta o farsi pervenire in piego sigillato al presidente di essa per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Si farà luogo ad aggiudicazione definitiva anche in base ad una sola offerta che sia incondizionata ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello di base innanzi indicato.

Viterbo, 16 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

13207 — A credito.

Ospizi civili di Parma

Vendita di stabili rurali

Aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovraintestati, in via agli Ospizi civili, n. 7, gli stabili sot-

toindicati, sono stati provvisoriamente aggiudicati in vendita alle condizioni tutte portate dai relativi capitolati, che sono visibili negli uffici dell'Amministrazione predetta, e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo, num. 15, nei giorni ed ore consueti.

Denominazione degli stabili.

Lotto 1.

Possessione Fienilvecchio.

Ubicazione: comune Colorno, frazione Copermi

Estensione: ettari 42 ari 29 centiari 97, pari a biolche 137 e 30/100.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 260.000.

Lotto 2.

Possessione Campobianco II.

Ubicazione: comune Borgo San Donnino, frazione Castione.

Estensione: ettari 25 ari 21 centiari 62, pari a biolche 81 e 94/100.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 176.000.

Fino alle ore 16 del giorno 3 maggio p. v. potranno essere presentate offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

I concorrenti, a garanzia della rispettiva offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 28.000 per il primo lotto e L. 20.000 per il secondo.

Parma, 17 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. C. Amoretti.

13245 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di fondo rurale

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo pel quale fu aggiudicato provvisoriamente in vendita la possessione «Graffagnana» in Sanguinaro di Noceto, dell'estensione complessiva di ettari 25.12.49, pari a biolche parmensi 81 e 51/100, nel giorno di mercoledì 9 maggio pross., alle ore 10, il signor presidente, o chi per esso, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare lo stabile suddetto, sulla messa a prezzo di L. 213,150.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 22,000 per fondo spese d'asta e di contratto e le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna.

L'aggiudicazione si farà anche quando vi sia un solo concorrente, e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 20 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13246 — A pagamento.

Municipio di Casoria

AVVISO D'ASTA
per aumento di ventesimo
per l'appalto dei lavori di completamento dell'edificio scolastico del capoluogo

Ai termini e per gli effetti dell'art. 95 del regolamento generale per la contabilità dello Stato, si rende noto che essendo rimasti provvisoriamente aggiudicati, col ribasso di centesimi cinquanta alla Cooperativa « Il Risorgimento Edile » con sede in Napoli, i lavori di completamento dell'edificio scolastico di questo capoluogo, il termine per una novella offerta di ribasso, in grado di ventesimo, scade col giorno 7 maggio p. v., alle ore 12.

Le offerte anzidette, previ i depositi e la documentazione indicati nell'avviso d'asta 30 marzo decorso, devono essere presentate nel termine anzidetto nella segreteria comunale.

Le Cooperative ed i Consorzi, oltre al deposito presso la [segret]eria comunale di L. 4000 in conto spese, occorre in esecu[zione] della disposizione dell'art. 7 - 3° comma - del R. D. 8 feb[br]aio 1923, n. 422; la costituzione del deposito di L. 7500 a titolo di cauzione provvisoria da versarsi alla tesoreria provinciale di Napoli.

Le corrispondenti ricevute debbono anche prodursi colle offerte di ribasso.

Casoria, 20 aprile 1923.

Il segretario capo del Comune
Michele Aulicino.

Visto: Il sindaco
comm. dott. Domenico Ferone.

13223 — A pagamento.

Provincia di Caserta

COMUNE DI PICINISCO

Il sindaco del Comune suddetto, rende noto, che essendo andato deserto il 1° esperimento d'asta per l'appalto « fida » di questo comune per l'anno 1923, il giorno 12 volgente mese per L. 46.072, perciò sulla stessa base, il giorno 4 prossimo maggio, alle ore 10 a m., si procederà in questa segreteria comunale innanzi al sindaco al 2° esperimento con lo stesso metodo della candela vergine, quando anche vi fosse un solo offerente.

Per tutt'altro restano ferme le stesse condizioni riportate nel 1° avviso d'asta del 23 marzo 1923.

I fatali di miglioramento non inferiori al 20°, del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 21 stesso mese, maggio.

Tutte le spese d'asta seranno a totale carico del deliberatario.

Picinisco, 16 aprile 1923.

Il sindaco ff.
Olimpio Boni.

Il segretario comunale
Lorenzo Boni.

13239 — A pagamento.

Consorzio per l'acquedotto Silano

Il presidente

RENDE NOTO

che ferme restando tutte le condizioni inserite nel relativo avviso d'asta 14 marzo 1923 per l'ultimazione della costruzione dell'acquedotto Silano, il termine utile per far pervenire a Santa Severina i prescritti documenti fra i quali essenziali quello relativo ai lavori già eseguiti è stato prorogato sino a tutto il 18 maggio 1923 e quello dell'asta è stato fissato alle ore 10 del 2 giugno successivo.

Santa Severina, 16 aprile 1923.

Il presidente
Lepano.

13220 — A pagamento

Provincia di Reggio Emilia

Congregazione di carità di Scandiano

Avviso d'asta

per vendita di fondo rustico

Nel giorno 7 maggio 1923, ore 10, in Scandiano, e negli uffici della Congregazione di carità, si procederà per asta pubblica alla vendita del fondo denominato « Silvella » di proprietà dell'Opera pia Ospedale infermi, posto in frazione Arceto di Scandiano, con fabbricato colonico, inscritto nel nuovo catasto ai mappali numeri 3350, 3351, 3349, 3324, 3332-A. per una superficie complessiva di ettari 11,30.16 pari a biolche 38 e tavole 49.

L'asta da tenersi col sistema della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si aprirà sul prezzo base di L. 190.000.

Ogni offerta in aumento, da farsi secondo il sistema decimale non potrà essere inferiore a L. 1000 e nel periodo dei fatali sarà ammessa la miglioria del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria.

Risultando deserta l'asta, la Congregazione si riserva di sospendere la vendita senza procedere ad altro esperimento.

Il fondo verrà venduto a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trova e col vincolo dell'affittanza in corso.

I concorrenti all'asta dovranno provare di avere depositato presso la Tesoreria della Congregazione (Banca Popolare Scandianese) la somma di L. 15.000 a garanzia delle loro offerte.

Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese d'asta (comprese quelle di stampa degli avvisi, posta, bolli, diritti, pubblicazioni, ecc.) e quelle del rogito di compravendita, da pubblicarsi entro 15 giorni dall'avvenuta definitiva aggiudicazione a cura di R. notaio da indicarsi dalla Congregazione.

Gli atti d'asta sono visibili presso l'ufficio di segreteria della Congregazione dalle 9 alle 12 dei giorni di mercoledì e sabato di ogni settimana.

Scandiano, 12 aprile 1923.

Il presidente
avv. Rodolfo Franzoni.

13242 — A pagamento.

COMUNE DI SAVA

AVVISO D'ASTA

per l'aumento del ventesimo all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di riscossione dei dazi pel quinquennio 1923-1928

Si porta a pubblica conoscenza

che, con subasta di oggi è rimasto provvisoriamente aggiudicato l'appalto suddetto pel canone annuo di L. 52.350 a favore dei signori Marinò Luigi e De Francesco Fortunato.

Chiunque intende produrre offerta d'aumento del ventesimo sulla detta somma aggiudicata di L. 52.350, può farlo da oggi sino alle ore meridiane 12 del 3 maggio prossimo entrante.

Sava, 17 aprile 1923.

Il segretario interino
F. Manigrasso.

Visto, il sindaco
Argeri.

13238 — A pagamento

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Vallada

AVVISO D'ASTA

per la vendita di n. 500 piante larice del bosco denominato Palle del comune di Vallada

Il giorno di lunedì 30 aprile, alle ore 10. avanti al sottoscritto o chi per esso si terrà in questo Municipio un pubblico incanto ad unico esperimento ed a schede segrete per la vendita di numero 500 piante larice sparze nel bosco Palle e precisamente nelle seguenti località Palle e Ronch, Forcel, Laste, Pianaz, Nas, Col Frison e Costa Bona.

Il prodotto cubico e di metri 593,580 al dato d'asta di L. 95 il mc. in piedi sul posto, ed ogni offerente dovrà esibire la quitanza di aver versato in Cassa comunale la somma di L. 3116, in ragione del 5 0/0 a garanzia dell'offerta, e per spese d'asta, di contratto, di martellata ed ogni altra inerente all'appalto.

L'aggiudicazione si farà anche sopra una sola offerta e regolata dal relativo capitolato.

Il pagamento sarà fatto in una sola rata alla firma del contratto.

Vallada, 15 aprile 1923.

Il sindaco
Giuseppe Tissi.

13241 — A pagamento.

Provincia e Circondario di Palermo

Comune di Bagheria

Il sindaco del Comune suddetto
RENDE NOTO

Che essendo andato deserto il primo esperimento d'asta tenutosi addì 14 aprile 1923, per l'appalto del servizio e riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali comunali e dei diritti accessori; nel giorno 28 aprile 1923, alle ore 11, nella Casa comunale si procederà al secondo esperimento d'asta alle identiche condizioni stabilite coll'avviso del 2 aprile 1923, già pubblicato nei luoghi prescritti ed inserito nel Foglio degli Annunzi legali della Provincia del 3 aprile 1923, n. 95 e nella *Gazzetta ufficiale* del 4 aprile 1923, n. 79.

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo anche se si presenterà un solo concorrente ed il relativo prezzo andrà soggetto allo aumento del ventesimo nel periodo dei fatali, che scadrà alle ore 11 del giorno 6 maggio 1923, avvertendo che, stante l'urgenza, verrà omessa la pubblicazione dell'avviso di provvisoria aggiudicazione.

Bagheria, 18 aprile 1923.

Il sindaco
avv. S. Galioto.

13233 — A pagamento.

Municipio di S. Giorgio di Piano (Bologna)

Avviso d'asta

per l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero

L'anno 1923 addì 7 del mese di maggio, alle ore 10, presso la segreteria comunale, dinnanzi al sindaco, o chi per esso, avrà luogo una pubblica asta per l'appalto, mediante offerte segrete, dei lavori occorrenti per la costruzione di sei arcate di portico con tombe sottostanti e retrostanti nel cimitero del capoluogo, secondo il progetto redatto dall'ing. Giacomo Checchi in data 25 novembre 1922, approvato con determinazione commissariale del 27 successivo, ratificata con rescritto prefettizio n. 3625 Sanità del 9 marzo 1923.

L'importo presunto a base dell'appalto è di L. 110,000. I lavori dovranno essere condotti con mano d'opera locale e compiuti nel termine di giorni 120 dalla data della consegna.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato generale penale e certificato di moralità in data non anteriore a tre mesi dal giorno fissato per l'appalto;

b) certificato di idoneità ai sensi dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

c) ricevuta di versamento nella cassa comunale della cauzione provvisoria di L. 1300.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno presentare una copia dell'atto costitutivo, regolarmente vidimata, ed una copia, pure vidimata, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente dalla quale risulti la decisione di concorrere all'asta, designando la persona delegata a presentare l'offerta ed a firmare il contratto in caso di aggiudicazione.

Dovranno pure presentare il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio.

I documenti dovranno essere presentati alla segreteria comunale non oltre le ore 12 del giorno 5 maggio 1923.

I disegni, le norme ed il capitolato speciale sono visibili presso la segreteria, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 12.

Le offerte, estese su carta bollata da L. 2,40 e chiaramente firmate e munite di indirizzo, devono indicare il lavoro cui si riferiscono ed il ribasso sull'importo complessivo espresso in cifre e in lettere e presentate a chi presiede l'asta e suggellate, portante all'esterno il nome dell'offerente e la scritta: « Ampliamento del cimitero comunale di San Giorgio di Piano ».

A parità di offerte saranno preferite le imprese locali.

Ove due o più imprese locali abbiano presentate le medesime offerte, sarà aperta fra quelle una licitazione col metodo della candela vergine, e in mancanza di nuove offerte deciderà la sorte.

In ogni caso la gara col sistema della candela vergine verrà aperta non appena terminata la lettura delle offerte ove sia richiesta da qualcuno dei concorrenti e le offerte di ribasso non dovranno essere inferiori a L. 500 ciascuna.

L'asta sarà ritenuta valida anche se vi sia un solo concorrente.

Il deliberatario, subito dopo l'aggiudicazione dovrà effettuare il deposito delle spese occorrenti per la pubblicazione degli avvisi, la stipulazione e registrazione del contratto in L. 1500.

Al momento della stipulazione del contratto stesso l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva in L. 13.000

S. Giorgio di Piano, 17 aprile 1923.

Il sindaco
Ferruccio Alberti.

13234 — A pagamento.

Comune di Arsoli

Avviso di primo incanto
per l'appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione del ponte sul torrente « La Mola », delle strade del Ponte, San Lorenzo e San Rocco e del Mattatoio

SI RENDE NOTO

che il giorno 5 maggio, alle ore 10, in questo ufficio comunale, avanti il sindaco, o chi per esso, si terrà un esperimento d'asta pubblica per l'appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione del ponte sul torrente « La Mola », delle strade del Ponte, San Lorenzo e San Rocco e del Mattatoio.

L'asta si terrà col metodo della scheda segreta e con le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

L'appalto sarà aggiudicato a quella Ditta o persona che farà il maggiore ribasso sul prezzo del preventivo che risulta:

A) Sistemazione del ponte sul torrente « La Mola » e strade di cui sopra, L. 32.490,39.

B) Mattatoio. L. 98.078,36.

Totale L. 130.568,75.

L'offerta deve essere fatta su carta da L. 2,40.

I lavori si appaltano in unico lotto.

I concorrenti debbono provare la loro moralità ed idoneità a compiere i lavori dati in appalto ed i certificati debbono essere di data non anteriore a 6 mesi del presente avviso.

Per le Cooperative ricorre anche l'obbligo della presentazione dei suddetti documenti da parte del rappresentante delle medesime.

Esse debbono altresì presentare un certificato comprovante che sono inscritte nel registro della R. prefettura.

I concorrenti almeno tre ore prima dell'apertura dell'asta dovranno depositare nella segreteria comunale i detti certificati e una cauzione di L. 1000 a garanzia dell'asta.

Aggiudicato l'appalto, tutti i concorrenti avranno diritto al rimborso del deposito meno l'aggiudicatario che avrà l'obbligo di completare la cauzione definitiva entro 5 giorni dall'aggiudicazione stessa fino a raggiungere il 5 0/0 del prezzo dell'aggiudicazione.

L'appaltatore darà principio ai lavori appena ricevuta la consegna che risulterà da apposito verbale.

L'importo del mattatoio sarà pagato secondo le norme della contabilità dello Stato.

L'importo del ponte e delle strade di cui sopra sarà pagato nell'esercizio 1924.

Il ponte sul torrente « La Mola » e le strade di cui sopra deve essere ultimato e collaudato non oltre il 30 giugno p. v.

Le spese d'asta e del contratto sono a totale carico dell'appaltatore ed a tale scopo i concorrenti sono tenuti al preventivo deposito di L. 1000 salvo conteggio finale.

Il progetto, la tariffa speciale e il capitolato sono visibili nell'ufficio comunale tutti i giorni dalle ore 10 alle 12

Arsoli, 15 aprile 1923.

Il sindaco
Lelli Flaviano.

Il segretario
Masi Giovanni.

13236 — A pagamento

COMUNE DI BIELLA

Costruzione di un tronco di fognatura lungo la via XX Settembre, la piazza Lamarmora e le vie Villani, Eugenio Bona, Lamarmora e Ivrea fino al Nuovo Ammazzatoio.

Avviso d'asta

IL SINDACO

in base alla deliberazione 24 marzo 1923 del Consiglio comunale, vistata il 4 aprile successivo dal sottoprefetto di Biella, con la quale veniva deliberato l'appalto per le opere di cui in oggetto;

Rende noto

che il giorno di lunedì 7 maggio 1923, alle ore 10, in una sala del Palazzo comunale, via Ospizio d'Oropa, n. 6, dinanzi a se medesimo o ad un assessore a ciò delegato, avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di un tronco di fognatura lungo la via XX Settembre, la piazza Lamarmora, le vie Villani, E. Bona, Lamarmora e Ivrea fino al Nuovo Ammazzatoio, secondo il progetto redatto dal civico Ufficio tecnico, in data 21 marzo 1920, debitamente vistato dall'ufficio del Genio civile di Novara il 14 aprile 1920

L'ammontare complessivo delle opere, secondo il computo preventivo di progetto, ascende a L. 195.001,04.

La loro esecuzione sarà regolata nelle norme contenute nel capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nel capitolato speciale allegato al progetto, coll'applicazione dei prezzi contenuti nel relativo elenco e dovrà compiersi nel termine di giorni 250 consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

Il progetto ed i documenti saranno visibili tutti i giorni presso l'ufficio tecnico comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta seguirà col sistema delle schede segrete e verrà fatta aggiudicazione provvisoria dell'appalto a chi avrà offerto il miglior ribasso percentuale sui prezzi contenuti nell'elenco, che non s'a però inferiore al minimo segnato nella scheda dell'Amministrazione.

Coloro che intendono essere ammessi all'asta, dovranno presentare domanda scritta in carta da bollo da L. 1,20 almeno 72 ore prima di quella fissata per l'asta, ed i concorrenti non altrimenti noti all'Amministrazione, dovranno corredarla coi seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di idoneità del prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente eseguì per conto proprio o diretto per conto altrui lavori analoghi a quelli in appalto;

d) dichiarazione del concorrente di essersi reso conto esatto del progetto e di tutte le condizioni e di ritenere i prezzi d'elenco rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella dell'asta e quello di cui alla lettera d) della stessa data della domanda.

Il giudizio in merito dei documenti spetta all'Amministrazione appaltante e sarà inappellabile.

Inoltre l'Amministrazione stessa si riserva la piena ed insindacabile facoltà d'escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi all'asta dovranno presentare le loro offerte, scritte in carta da bollo da L. 2,40, in busta chiusa.

Le offerte dovranno contenere la proposta di ribasso in lettere ed in cifre e non essere condizionate e dovranno essere datate e firmate.

Coll'offerta i concorrenti dovranno presentare ricevuta del tesoriere comunale, comprovante l'avvenuto deposito cauzionale provvisorio di L. 6500 in numerario o titoli di Stato al valore della giornata.

Tali depositi saranno restituiti dopo l'esperimento, salvo quello dell'aggiudicatario provvisorio.

L'aggiudicazione sarà passibile di miglioramento in grado non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria

ed i fatali per presentare il miglioramento scadranno alle ore 16 di lunedì 28 maggio 1923.

In caso di avvenuto miglioramento, l'aggiudicazione definitiva avrà luogo lunedì 18 giugno 1923, alle ore 10, nello stesso luogo e colle forme e condizioni del primo esperimento.

Il deliberatario definitivo dovrà prestarsi, nel giorno che gli verrà indicato, alla stipulazione del contratto, e per tal giorno dovrà aver costituito, a termini di legge, la cauzione definitiva pari a 1/10 del prezzo di aggiudicazione, in numerario o in titoli di Stato computati al valore della giornata; dovrà inoltre versare la somma che gli verrà indicata per le spese di incanto e di contratto.

Biella, 16 aprile 1923.

Il sindaco
avv. Sormano.

13237 — A pagamento

Direzione del Genio militare di Bari

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87-A) e 90 del regolamento 4 maggio 1885
per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità
dello Stato

SI FA NOTO

che nel giorno 7 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nella piazza di Barletta presso gli uffici del presidio militare, avanti al direttore del Genio militare di Bari, o chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori seguenti:

Lavori di restauro e miglioramento delle Caserme Castello, Lamarmora, Ettore Fieramosca in Barletta, per l'ammontare di L. 120.000.

Cauzione L. 12,000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 120, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

L'appalto sarà eseguito in base al capitolato n. 20 in data 9 dicembre 1922, e l'impresa sarà tenuta alla osservanza delle condizioni generali approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494, ed alle condizioni particolari annesse al capitolato tipo per i lavori del genio militare, approvato con R. decreto 14 febbraio 1901, n. 119.

Tanto il capitolato suddetto, quanto il capitolato tipo, sono visibili presso la Direzione suddetta in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a concorrervi dovranno presentare:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità di data non anteriore di sei mesi a quella in cui è tenuta l'asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento, o nella direzione, di detti lavori, corredato dal certificato dell'autorità tecnica governativa comprovante tale idoneità, pure di data non anteriore a sei mesi, ed indicante i lavori eseguiti ed il loro ammontare.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, sotto la cui alta direzione il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo, o no, a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o l'immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo, avente le qualità di cui nel 1° capoverso del comma *b*), il quale certifichi per scienza propria e sotto la personale responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopra cennate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato sorveglianza l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere, o architetto, che ne fu il direttore ma dovrà contenere sempre le indicazioni soprarichieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati.

Dalla esibizione di tale certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto, abbiano in corso di esecuzione, altri lavori per conto di questa Sotto direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Sotto direz. stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) una dichiarazione, su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo, ove devonsi eseguire i lavori, e di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni di materiali, non che di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare su ogni cento lire di lavoro.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse ed alla quale si obblighi affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità, e l'attestato d'idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intenda affidare l'eseguimento dei lavori.

Tali documenti dovranno essere presentati, o fatti pervenire alla suddetta Sotto direzione non più tardi delle ore 12 del giorno 5 maggio 1923.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e chiuse in piego.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza tra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali e le Cooperative di produzione e lavoro che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali la loro regolare costituzione, e che la persona che sottoscriverà le offerte abbia la facoltà di obbligare legalmente la Società da essa rappresentata; inoltre detta persona

deve comprovare la sua identità ed idoneità a concorrere a norma dei commi a), b), c).

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino le indicazioni del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dell'italiana o della francese, e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo non sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Gli accorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate, o non giungeranno all'ufficio appaltante, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti, abbiano fatto il prescritto deposito e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Delegazione del tesoro di Bari e Foggia, il deposito della somma di L. 12.000 sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garantita dallo Stato.

Il deposito costituito in titoli pubblici sarà agli effetti dell'asta considerato valido solo quando ragguagliato il valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Il detto deposito potrà essere fatto anche nella cassa della Sotto direzione suddetta, ma solo quando taluno dei concorrenti per bene accertati impedimenti di forza maggiore non avesse potuto fare il versamento in tesoreria e non fosse più in tempo di eseguirvelo, ed a condizione che il concorrente si obblighi farne un altro nella sezione di tesoreria, qualora rimanga deliberatario e di presentare la ricevuta del nuovo deposito per ottenere la restituzione del primo.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggiore ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati nel capitolato d'appalto, purchè superi, o raggiunga, il limite stabilito in apposita scheda suggellata, deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno esaminate tutte le offerte presentate.

Il deliberamento avrà luogo quand'anche vi fosse un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente

Tutte le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario il quale a titolo di anticipazione, depositerà presso la Direzione suddetta la somma di L. 6000.

Bari, 18 aprile 1923.

Il relatore
A. Del Monaco.

13250 — A credito.

SOCIETÀ DEL LINOLEUM

Anonima

Capitale Lit. 4.500.000 interamente versato

Sede in Milano
Via Felice Cavallotti, 13

Aumento del capitale sociale da L. 4.500.000 a L. 6.000.000 mediante l'emissione di n. 15.000 azioni nuove da L. 100 nominali

Sottoscrizione a 9000 azioni nuove da L. 100 nominali riservate agli azionisti

In relazione alla deliberazione della assemblea straordinaria degli azionisti della Società del Linoleum tenutasi in Milano il 20 marzo 1923, omologata dal R. tribunale civile e penale di Milano con decreto del 5 aprile 1923, n. 776, che autorizzava l'emissione di n. 15.000 azioni nuove di L. 100 cadauna alla pari delle quali n. 9000 sono riservate in opzione agli attuali azionisti in ragione di una azione nuova ogni cinque azioni vecchie, il Consiglio di amministrazione

RENDE NOTO

Le nuove azioni da L. 100 nominali avranno godimento dal 1° gennaio 1923.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato dal 7 al 19 maggio 1923 mediante presentazione delle azioni elencate su di un modulo in doppio esemplare firmato dal sottoscrittore.

Le azioni presentate verranno restituite dopo l'apposizione di una stampigliatura constatante l'esercitato diritto di opzione e la modificazione del capitale sociale.

Trascorso il 19 maggio 1923 senza che l'azionista si sia presentato ad esercitare il diritto di opzione si intenderà che vi abbia rinunciato.

Il prezzo di sottoscrizione è fissato per ciascuna azione nuova in L. 100, più L. 3 per interessi 6 % da pagarsi come segue:

Tre decimi dal 7 al 19 maggio in ragione di L. 30, più L. 3 interessi, e così L. 33 per azione, contro rilascio di una ricevuta provvisoria;

Quattro decimi dal 2 al 7 luglio 1923 in ragione di L. 40 per azione, contro annotazione sulla ricevuta provvisoria;

Tre decimi dal 1° al 4 agosto 1923 in ragione di L. 30 per azione, contro ritiro della ricevuta provvisoria e consegna dei titoli definitivi.

Ai sottoscrittori è data facoltà di liberare completamente le azioni all'atto dell'opzione versando L. 100, più L. 2 interessi 6 % e così L. 102.

Ai portatori di un numero di azioni non esattamente divisibile per cinque, verrà rilasciato, per ogni azione residuale un buono di opzione.

La presentazione purchè fatta non oltre il 29 maggio 1923 di cinque tali buoni permetterà di sottoscrivere un'azione nuova alle condizioni suesposte.

Trascorso il 29 maggio 1923 i buoni d'opzione perderanno ogni valore.

Sui versamenti non effettuati entro i limiti sopraindicati decorrerà l'interesse di mora in ragione del 6 % annuo, riservandosi la Società del Linoleum di usare, per i titoli non messi in regola di versamento, dei diritti conferitile dall'art. 168 del Codice di commercio.

I signori azionisti che eserciteranno il diritto di opzione, dovranno indicare se intendono ritirare azioni al portatore o nominative, dando in questo caso gli estremi precisi per l'intestazione dei titoli: nome, cognome, paternità e domicilio.

L'opzione potrà essere esercitata presso le sottonotate Banche

che terranno a disposizione degli interessati i moduli di sottoscrizione:

Credito italiano, Milano.
Banca commerciale italiana, id.
Banca nazionale di credito, id.
Banca commerciale di Basilea, Basilea.
Banca unione di credito, Lugano.
Banca dello Stato del Canton Ticino, Bellinzona.

Milano, aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13212 — A pagamento.

" SARRABUS ,,

INDUSTRIE AGRICOLE DELLA SARDEGNA

Capitale sociale L. 1 100.000. — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 10 maggio, alle ore 15, nella sede sociale in Roma, via del Tritone n. 142, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

Modificazioni dell'art. 6 dell'atto costitutivo e degli articoli 6, 7, 9, 11, 19, 24 dello statuto ed altri eventuali modifiche ed aggiunte allo statuto.

Andando deserta la prima assemblea, resta fin d'ora fissata l'adunanza di seconda convocazione nello stesso locale, con l'identico ordine del giorno ed alla medesima ora, per il giorno 13 maggio 1923.

Roma, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13258 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA " ALBA ,,

SEDE IN ROMA

I signori azionisti della Società anonima laziale biancheria abbigliamento (Alba) sedente in Roma, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione nei locali sociali in via Nicola Zabaglia il giorno 11 maggio ore 17 ed in seconda convocazione, ove vada deserta la prima, il giorno successivo 12 maggio alla stessa ora e nello stesso luogo per trattare il presente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio
2. Presentazione del bilancio al 30 marzo 1923 col relativo conto perdite e profitti
3. Relazione dei sindaci.
4. Deliberazione di messa in liquidazione della Società con nomina di un liquidatore coi più ampi poteri per la liquidazione.
5. Nomina dei sindaci e loro emolumento.

Il Consiglio d'amministrazione.

13255 — A pagamento.

Carboni, bariti e minerali d'Italia

IN LIQUIDAZIONE

Anonima

Sede in Roma

Capitale L. 1.000.000

Essendo andata deserta l'adunanza indetta per il 27 marzo u. s. i signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Roma, via Condotti, n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e rapporto dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni deve essere fatto preso la sede sociale non più tardi del 2 maggio prossimo.

Roma, 18 aprile 1923.

Il liquidatore.

13256 — A pagamento

Provincia di Genova

Ufficio di Genova

Corpo Reale del Genio civile

Sezione Acque Pubbliche

Avviso

Il sindaco del comune di Orco Feglino ha in data 16 marzo 1923, presentato domanda per derivazione di moduli d'acqua 0,50 dal torrente Aquila con presa in comune Orco Feglino a monte del Molino Maffei per irrigazione di terreni situati in detto Comune.

Genova, 10 aprile 1923.

Per l'ingegnere capo
Levi.

13152 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

AVVISO

La Ditta Cassanello Angiolina del fu Angelo in Valle, ha, in data 23 novembre 1922, presentato domanda per derivazione di moduli d'acqua 0 47 dal torrente Lerone, con presa in comune di Cogoleto e con restituzione nello stasso comune di Cogoleto, località « Cartiera in Avalle », per produzione di forza motrice.

Genova, 21 aprile 1923.

Per l'ingegnere capo
Levi.

13154 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

AVVISO

La Ditta Cassanello Angiolina ha, in data 23 novembre 1922, presentato domanda per derivazione di moduli d'acqua 0,80 dal torrente Lerone, con presa in comune di Arenzano e con restituzione nello stesso Comune, località « Cartiera del Passo », per produzione di forza motrice.

Genova, 12 aprile 1923.

Per l'ingegnere capo
Levi.

13153 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Chiavari

Il tribunale di Chiavari, con sentenza 23 febbraio 1923, sulla istanza del padre, ha dichiarato l'assenza di Merlino Giovanni di Emanuele e di Canata Luigia, nato nel 1894 a Cogorno, ivi domiciliata.

Chiavari, 4 marzo 1923.

avv. E. Leveroni.

10644 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Mario Peruzzi, direttore — Tipografia delle Mantellate